

Fondo Pensione PREVIMODA

(iscritto al n. 117 dell'Albo tenuto dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione)

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

(REDATTO AI SENSI DELL'ART.13 COMMA 2 DELLO STATUTO DEL FONDO)

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

1 - Oggetto

1.1 Il presente documento disciplina le condizioni e le modalità di liquidazione anticipata (di seguito "Anticipazione") della posizione individuale maturata dagli aderenti (di seguito gli "aderenti") a PREVIMODA Fondo Pensione (di seguito definito "Fondo"), ai sensi del combinato disposto dell'art. 11, comma 7 del D.Lgs. n. 252/2005 e dell'art. 13 dello Statuto del Fondo.

2 - Condizioni per ottenere l'Anticipazione

2.1 L'Anticipazione può essere concessa dal Fondo all'aderente per i seguenti motivi:

- a) per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti all'aderente, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche (di seguito, per brevità, anche "Anticipazione per Spese Sanitarie");
- b) per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli (di seguito, per brevità, "Anticipazione per l'Acquisto della Prima Casa");
- c) per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (di seguito, per brevità, "Anticipazione per Interventi di Manutenzione");
- d) per la soddisfazione di ulteriori esigenze dell'aderente.

2.2 Ad eccezione dell'Anticipazione per Spese Sanitarie, che può essere richiesta dall'aderente in qualsiasi momento, condizione essenziale per ottenere la concessione delle Anticipazioni è che l'aderente risulti iscritto da almeno otto anni a forme pensionistiche complementari (c.d. "anzianità"). Ai fini del calcolo dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'Anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

2.3 In presenza di situazioni per le quali sia accertato lo stato di eccezionalità, il Fondo si riserva il diritto di stabilire condizioni particolari di erogazione dell'Anticipazione, anche provvedendo ad un differimento dei termini.

3 - Importo dell'Anticipazione

3.1. L'aderente può conseguire Anticipazioni entro i limiti massimi di seguito illustrati:

- 75 per cento della posizione individuale relativamente alle Anticipazioni per Spese Sanitarie, alle Anticipazioni per l'Acquisto della Prima Casa e per Interventi di Manutenzione;
- 30 per cento della posizione individuale relativamente alle Anticipazioni richieste per la soddisfazione di ulteriori esigenze dell'aderente.

3.2 L'ammontare minimo della anticipazione richiedibile al Fondo è fissato in € 1.500,00 al lordo della fiscalità riferita a un lavoratore a tempo pieno. L'applicabilità di tale limite sarà soggetta, caso per caso, a libera valutazione del Fondo Pensione nelle ipotesi di: part-time, sospensione contributiva, CIGS, mantenimento della posizione, inadempienza dell'azienda.

Eventuali richieste ricevute dal Fondo di ammontare inferiore non saranno erogate.

L'importo massimo anticipabile è calcolato sull'ammontare della posizione individuale riferito all'ultimo giorno di valorizzazione utile precedente alla data di lavorazione della pratica.

3.3. Le somme complessivamente erogate all'aderente a titolo di Anticipazioni – anche a fronte di precedenti richieste di Anticipazioni – non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle Anticipazioni percepite e non reintegrate. Con specifico riguardo alle "Anticipazioni volte a soddisfare ulteriori esigenze", si precisa che in caso di reiterazione della richiesta, l'importo erogabile per detta causale non potrà superare, nel totale, il 30% della posizione complessiva incrementata dalle anticipazioni percepite e non reintegrate.

3.4. L'aderente ha facoltà di richiedere anche più di una volta al Fondo l'erogazione di somme a titolo di Anticipazione, nel rispetto del limite complessivo di cui al precedente paragrafo 3.3. Le somme percepite a titolo di Anticipazione possono essere reintegrate a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento. Qualora i contributi annuali e gli importi versati a titolo di reintegro dell'anticipazione superino complessivamente il tetto annuo di deducibilità, pari a 5.164,57 €, sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito di imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

3.5. L'anticipazione liquidata non potrà mai essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e documentata.

3.6 La liquidazione sarà effettuata solo tramite bonifico bancario.

4 - Modalità della richiesta

- 4.1. La richiesta di Anticipazione deve essere trasmessa a mezzo raccomandata al Fondo unitamente alla documentazione prevista per ciascuna tipologia, in conformità a quanto disposto dalla Sezione II del presente documento. Le richieste pervenute via fax non saranno ritenute valide.
- 4.2. Il Fondo provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, all'erogazione dell'importo entro 90 giorni dalla ricezione della stessa. Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, il Fondo invia all'aderente avviso di integrazione entro 60 giorni dalla ricezione della stessa, e provvede all'erogazione entro 90 giorni dalla ricezione dell'integrazione richiesta.
- 4.3. In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, il Fondo non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore di aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l'Anticipazione.
- 4.4. Nel caso in cui l'aderente abbia in atto contratti di "cessione del quinto" notificati al fondo da parte della finanziaria, la richiesta di anticipazione, oltre alla documentazione specifica ad ogni casistica, dovrà essere corredata dalla liberatoria (Modulo A2) ovvero da una certificazione di estinzione del debito firmata dalla finanziaria. Nel caso in cui la richiesta risulti incompleta, la pratica di liquidazione verrà sospesa fino alla ricezione da parte del Fondo della summenzionata documentazione. Con esclusivo riferimento alle anticipazioni per spese sanitarie, in mancanza della liberatoria ovvero di un certificato estintivo del debito, il Fondo provvederà ad erogare all'iscritto, nel rispetto dei limiti massimi previsti per tale tipologia di anticipazione, una somma pari ai 4/5 dell'importo richiesto.

SEZIONE II - EVENTI PER I QUALI È POSSIBILE RICHIEDERE LE ANTICIPAZIONI

5 - Spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari

- 5.1 L'aderente ha diritto alle Anticipazioni per sostenere le spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, a seguito di situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli.
- 5.2 Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie connesse alla terapia o all'intervento, purché debitamente documentate, quali le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dall'aderente e quelle sostenute da familiari per prestare assistenza all'aderente beneficiario della prestazione.
- 5.2 L'attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche di cui al precedente paragrafo riveste mero valore certificativo e, pertanto, non preclude all'aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana o estera, presso la quale effettuare la terapia o l'intervento.
PREVIMODA può erogare l'anticipazione sulla base di un preventivo presentato dall'iscritto purché lo stesso si impegni a trasmettere al Fondo i documenti attestanti le spese effettivamente sostenute e a restituire le eventuali somme eccedenti, entro 6 mesi dalla data di sostenimento dei suddetti oneri.
- 5.3 L'Anticipazione può essere richiesta entro 6 mesi dall'effettuazione della spesa.
- 5.4 Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di Anticipazione deve essere prodotta, oltre all'apposito modulo di richiesta, la documentazione di seguito elencata:
 - certificazione rilasciata dalla struttura pubblica competente (ASL) o del medico di base che attesti la natura straordinaria dell'intervento e la circostanza per cui l'intervento medesimo o la terapia conseguono a situazioni gravissime attinenti all'aderente, al coniuge o ai figli;
 - preventivo, fatture o ricevute fiscali in copia attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale ad eccezione delle ipotesi in cui, valutata la particolare necessità e urgenza delle spese, il Fondo non ritenga opportuno corrispondere all'aderente le somme necessarie prima della terapia o dell'intervento, salvo conguaglio finale, (solo in caso di invio del preventivo sarà necessario compilare l'autocertificazione allegata alla modulistica);
 - copia del documento d'identità in corso di validità dell'iscritto e dell'eventuale beneficiario della prestazione sanitaria;
 - certificato di stato di famiglia, se l'anticipazione riguarda il coniuge e/o i figli;
 - informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, qualora l'anticipazione è richiesta per un soggetto diverso dall'aderente.

6 - Acquisto della prima casa di abitazione per l'aderente o per i figli.

- 6.1 L'aderente ha diritto alle Anticipazioni per sostenere le spese relative all'acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione. Le somme erogate a titolo di Anticipazione per l'Acquisto della Prima Casa possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto, purché debitamente documentate.
- 6.2 Si considera prima casa di abitazione quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto.
- 6.3 Costituiscono fattispecie di acquisto rilevanti ai fini della concessione delle Anticipazione per l'Acquisto della Prima Casa le ipotesi di acquisto da terzi, acquisto in cooperativa, costruzione in proprio.

- 6.4 L'Anticipazione per l'Acquisto della Prima Casa deve essere richiesta entro 12 mesi dal perfezionamento dell'acquisto, o dall'assegnazione limitatamente agli acquisti in cooperativa.
- 6.5 Nelle ipotesi di più acquisti per sé o per i figli, in deroga a quanto previsto dal paragrafo 3.5, gli importi percepiti dall'aderente a titolo di Anticipazione da altre Forme di Previdenza Complementare, ovvero a titolo di anticipazione sul trattamento di fine rapporto ex articolo 2120 del codice civile, non saranno sottratti dall'ammontare complessivo dell'Anticipazione, potendosi, quindi, avere più richieste indipendenti, nel rispetto dei soli limiti massimi di importo di cui al paragrafo 3.3.
- 6.6 Ai fini dell'accoglimento della richiesta di Anticipazione per l'Acquisto della Prima Casa, l'aderente o il beneficiario dell'acquisto dovranno produrre, oltre all'apposito modulo di richiesta, i seguenti documenti:
- autocertificazione prima casa (Modulo A3);
 - copia dell'atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione (e dunque, rispettivamente, il contratto di vendita nell'ipotesi di acquisto da terzi, l'atto di assegnazione dell'alloggio nell'ipotesi di acquisto in cooperativa e del titolo di proprietà del terreno nel caso di costruzione in proprio). Inoltre, limitatamente all'ipotesi di costruzione in proprio, la documentazione dovrà essere integrata con gli originali della concessione edilizia e delle fatture quietanzate relative alle spese di costruzione. Queste ultime dovranno essere rispondenti ai requisiti previsti dalla normativa fiscale;
 - certificato di residenza;
 - copia del documento d'identità in corso di validità dell'iscritto e dell'eventuale beneficiario della prestazione.
 - certificato di Stato di famiglia, se l'anticipazione riguarda il coniuge e/o i figli;
 - informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, qualora l'anticipazione è richiesta per un soggetto diverso dall'aderente.
- 6.7 Qualora al momento della richiesta non sia possibile produrre la documentazione prescritta dal precedente paragrafo 6.6 l'aderente dovrà informare il Fondo fornendo adeguata giustificazione in merito alla suddetta impossibilità. In ogni caso, la documentazione prescritta dovrà essere presentata dall'aderente non appena disponibile e, in ogni caso, entro i termini previsti dalla normativa fiscale in materia di agevolazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione.
- 6.8 L'Anticipazione può essere richiesta anche nel caso in cui l'acquisto della prima abitazione risulti effettuato del tutto o in parte dal coniuge dell'aderente purché tra i coniugi vi sia il regime di comunione dei beni e l'aderente abbia i requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni in materia di imposte indirette. In tal caso, il richiedente deve produrre la documentazione attestante il regime di comunione dei beni nonché l'autocertificazione comprovante la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni in materia di imposte indirette.

7 - Interventi di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

- 7.1 L'aderente ha diritto ad ottenere Anticipazioni per sostenere le spese relative alla realizzazione degli interventi sulla prima casa di abitazione previsti dalle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (di seguito D.P.R. 380/2001).
- 7.2 Tali interventi devono riguardare la prima casa di abitazione dell'aderente o dei figli.
Per prima casa di abitazione si intende quella conforme ai requisiti di cui al paragrafo 6.2, ancorché acquistata a titolo di successione ereditaria o di donazione.
- 7.3 A norma del D.P.R. 380/2001, costituiscono interventi rilevanti ai fini del riconoscimento dell'Anticipazione per Interventi di Manutenzione, le seguenti attività:
- a) "interventi di manutenzione ordinaria" – gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
 - b) "interventi di manutenzione straordinaria" – le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
 - c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo" – gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
 - d) "interventi di ristrutturazione edilizia" – gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.
- 7.4 Le somme erogate a titolo di Anticipazione per Interventi di Manutenzione possono essere utilizzate anche a fronte di oneri sostenuti per:
- Progettazione ed esecuzione dei lavori;

- Acquisto dei materiali;
- Perizie e sopralluoghi;
- Oneri di urbanizzazione;
- Altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
- Relazioni di conformità degli interventi alle leggi vigenti;
- IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori;
- Documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- Altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e degli adempimenti previsti dal regolamento ministeriale del 18 febbraio 1998 n. 41.

7.5 Ai fini dell'accoglimento delle richieste di Anticipazione per Interventi di Manutenzione l'aderente deve in ogni caso produrre, oltre all'apposito modulo di richiesta, i seguenti documenti:

- autocertificazione prima casa (Modulo A3);
- atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione, ovvero il titolo costitutivo del diritto reale di godimento, da cui risultino i dati catastali (o, in mancanza, copia della domanda di accatastamento);
- dichiarazione sostitutiva atto notorio in cui si attesta che i lavori rientrano in quelli autorizzati dalla normativa (D.P.R. 380/2001 art.3, comma1 lettera a;b;c;d);
- copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese, nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti comuni dell'edificio;
- capitolato d'appalto da cui risultino gli interventi da realizzare, sottoscritto da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi (per gli interventi di manutenzione straordinaria), ovvero dal responsabile della ditta appaltatrice (per gli interventi di manutenzione ordinaria);
- dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi (per gli interventi di manutenzione straordinaria), ovvero dal responsabile della ditta appaltatrice (per gli interventi di manutenzione ordinaria), nel caso in cui l'importo complessivo dei lavori superi i 51.645,69 Euro;
- preventivi, fatture o ricevute fiscali in copia, attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale (solo in caso di invio del preventivo sarà necessario compilare l'autocertificazione allegata alla modulistica);
- ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento. Dalla ricevuta deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario dell'agevolazione fiscale e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
- copia della comunicazione, effettuata al centro di servizio delle imposte dirette e indirette prima dell'inizio dei lavori, dalla quale risulti la data di inizio degli stessi;
- copia del documento d'identità in corso di validità dell'aderente e dell'eventuale beneficiario della prestazione;
- certificato di residenza;
- certificato di Stato di famiglia, se l'anticipazione riguarda il coniuge e/o i figli;
- informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, qualora l'anticipazione è richiesta per un soggetto diverso dall'aderente.

7.6 L'Anticipazione può essere richiesta anche nel caso in cui l'acquisto della prima abitazione risulti effettuato del tutto o in parte dal coniuge dell'aderente purché tra i coniugi vi sia il regime di comunione dei beni e l'aderente abbia i requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni in materia di imposte indirette. In tal caso, il richiedente deve produrre la documentazione attestante il regime di comunione dei beni nonché l'autocertificazione comprovante la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni in materia di imposte indirette .

7.7 L'Anticipazione per Interventi di Manutenzione deve essere richiesta entro 6 mesi dalla data di conclusione dei lavori.

8 - Anticipazioni volte a soddisfare ulteriori esigenze dell'aderente

8.1. L'aderente ha il diritto di richiedere Anticipazioni volte a soddisfare esigenze diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 2.1) del presente documento. Dette anticipazioni sono concesse dal Fondo alle condizioni e nei limiti illustrati nella Sezione I del presente Documento.

8.2. In deroga a quanto previsto dal paragrafo 4.1, ai fini della concessione delle Anticipazioni di cui al precedente paragrafo 8.1 l'aderente non è tenuto a presentare alcuna documentazione aggiuntiva alla richiesta ad eccezione della copia del documento d'identità in corso di validità.

9 – Spese

9.1 A titolo di recupero dei costi amministrativi sostenuti dal Fondo, è prevista una somma di 25 euro da prelevarsi al momento dell'erogazione.

10 – Reintegro della posizione

10.1 Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento. Le modalità di reintegro delle anticipazioni sono disciplinate nell'apposito "Regolamento per il reintegro delle somme anticipate".